

Prot. 2595 del 15 dicembre 2006

CIRCOLARE 4/2006

Spett.le IMPRESA

SEDE LEGALE

E p.c.

Spett.le
ACEN
Feneal UIL
Filca CISL
Fillea CGIL
Consulenti iscritti
Ordine Dott. Comm.sti
Albo Ragionieri
Ordine CdL

LORO SEDI

RACCOMANDATA A.R.

1.- Modalità pagamenti delle Imprese; 2.- Applicazione Contratto Integrativo Provinciale (sottoscritto il 31/10/2006, con decorrenza 1/7/2006); 3.- Messa a disposizione dei dati sintetici acquisiti dalla Cassa, tramite Denunce telematiche, mediante accesso INTERNET; 4.- DURC- stato di attuazione e novità; 5.-Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2007; 6.-Prevedi; 7.- Note varie

S'informa che lo scorso 26 ottobre 2006 è scomparso improvvisamente il ns. Presidente Cav. Uff. Vincenzo Maiello, che aveva retto l'incarico dal 2001, cui va un ricordo affettuoso e grato per il suo impegno a favore dell'Ente. In data 3 novembre 2006 è succeduto nella carica l'Ing. Maurizio Della Morte su designazione dell'ACEN.

* * * *

L'anno che si appresta a conclusione ha visto ancora una volta la Vs. Cassa edile protesa per il miglioramento ed ammodernamento dei servizi offerti alle Imprese ed ai Lavoratori iscritti; in più il 2006 è stato l'anno dell'esordio del DURC, strumento esclusivo di certificazione, fortemente voluto dai soggetti politici e sindacali che sovrintendono al settore.

Si ritiene utile - nel solco di una recente tradizione di contatto con tutte le Imprese iscritte e, loro tramite, con i rispettivi Lavoratori dipendenti - fornire un quadro degli aggiornamenti e novità più significativi emersi e/o deliberati da questa Cassa, in costante attuazione degli accordi nazionali e locali, sulle materie ed istituti di competenza.

1.-Versamenti solo con bonifici bancari

Nella seduta del 15 novembre 2006 il Comitato di Gestione ha deliberato che, a partire dalla scadenza utile per il pagamento delle denunce di competenza Aprile 2007, i versamenti (a copertura delle Denunce mensili presentate) dovranno essere eseguiti dalle Imprese solo con BONIFICI BANCARI.

Per rendere più celere l'operazione di 'allineamento' con le denunce presentate si sottolinea l'assoluta necessità di indicare nella causale dei bonifici il n. di posizione dell'Impresa, la sua ragione sociale ed il periodo di competenza cui il versamento si riferisce.

Si consiglia fin da ora di utilizzare tale modalità di pagamento, usufruendo eventualmente del servizio di internet banking offerto da quasi tutti gli istituti di credito.

Tale modalità unica di pagamento è stata prescelta, perché offre un maggior grado di sicurezza e di certezza dell'avvenuto pagamento e migliora la qualità complessiva del servizio offerto, velocizzando l'acquisizione del dato relativo al corretto e puntuale pagamento da parte dell'Impresa iscritta verso la Cassa Edile della Provincia di Napoli in base alla Denuncia già acquisita (a sua volta in via telematica e col riepilogo cartaceo): ciò renderà quindi possibile per la Cassa una più efficace e tempestiva segnalazione a BNI della regolarità e/o regolarizzazione contributiva, a tutto vantaggio dell'Impresa.

In conseguenza la Cassa Edile della Provincia di Napoli non accetterà dal 31 maggio 2007 pagamenti effettuati in forma diversa a copertura di qualsiasi periodo denunciato.

Eventuali pagamenti in forma diversa saranno inefficaci nei rapporti fra Cassa ed Imprese iscritte con riflessi sulle segnalazioni alla BNI nazionale in Roma; la Cassa si riserva di procedere alla loro restituzione nei tempi tecnici necessari.

Cesseranno ovviamente la loro validità, in concomitanza con la suddetta data, gli attuali modelli VA da compilare in accompagnamento al pagamento a mezzo assegni circolari.

2.- Modifiche introdotte dal C.I.P. (Contratto Integrativo Provinciale)

A seguito della firma, avvenuta il 31 ottobre 2006, è entrato in vigore il nuovo C.I.P. della Provincia di Napoli con effetti retroattivi a partire dall'1 luglio 2006.

Fra le novità di interesse e con ricadute sui rapporti con la Cassa Edile si segnala, oltre all'aumento delle tabelle paga, anche la riduzione delle aliquote contributive relative alle quote A.P.E. (da 2,50 a 2,30%) e del Fondo Mutualizzazione Oneri Imprese Prevedi (ex A.P.E.S. da 0,40 a 0,30%), con una riduzione globale complessiva di 0,30% sull'imponibile Cassa Edile.

Pertanto la nuova percentuale sulla quale calcolare i contributi da versare è pari a 9,39%.

Per consentire l'applicazione retroattiva alle denunce mensili dei lavoratori occupati relative ai mesi di competenza da luglio 2006 già presentate, onde consentire l'erogazione nei termini statuari della prossima liquidazione del GNF, il Comitato di Gestione ha deliberato, nella medesima seduta del 15 novembre 2006, di eseguire di ufficio il ricalcolo delle denunce (riferite a competenze da luglio 2006 a ottobre 2006), e quindi degli importi dovuti.

Nella maggior parte dei casi tale operazione di ricalcolo potrebbe evidenziare piccole differenze a credito delle Imprese. Tali esigue differenze non saranno restituite ma saranno compensate d'ufficio con i futuri versamenti dovuti; resta ferma la facoltà della singola Impresa di chiederne espressamente la restituzione.

In seguito alla decisione adottata- tenuto conto che la Cassa non è a conoscenza di quali e quante Imprese abbiano già applicato, con effetto dalla denuncia di competenza luglio 2006, le nuove tabelle paga- ne consegue, a seguito del ricalcolo di ufficio, che le Imprese:

- 1) che hanno già applicato il contratto e denunciato e versato i relativi importi ex CIP 2006, a partire da luglio 2006, non dovranno eseguire alcun adempimento;
- 2) che NON hanno ancora applicato il C.I.P., pur integrando gli importi arretrati in busta paga, non dovranno dichiarare alcuna compensazione sulle denunce mensili dei lavoratori occupati.

3.- Conoscenza in tempo reale situazione contributiva

Stanti i volumi di attività per il rilascio dei DURC gravanti sulla Cassa ed il costante incremento dei CIP richiesti (v. infra) e per la miglior preventiva e rapida tutela degli interessi delle Imprese iscritte, si è ritenuto utile ed opportuno consentire alle medesime una verifica veloce ed esaustiva dello stato delle registrazioni acquisite dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli in termini di Denunce mensili (e/o Comunicazioni di sospensioni totali d'attività formalizzate) e versamenti corrispondenti.

A tali fini è in corso d'installazione software, riservato ad Imprese e loro Consulenti autorizzati, per la visualizzazione via internet della situazione di denunce e versamenti, per mese di competenza.

Stante il carattere sperimentale dell'iniziativa, in una prima fase, saranno messi a disposizione i dati riferiti dalla competenza di ottobre 2005 in avanti; a breve scadenza saranno poi inclusi nella banca dati a Voi accessibile anche i dati dalla competenza di ottobre 2002 a settembre 2005.

Per accedere al servizio, operativo dall'1/1/2007, è necessario che l'Impresa fornisca la sua email agli Uffici della Cassa con comunicazione, in originale, debitamente sottoscritta (di cui si allega modello parzialmente precompilato): le modalità operative e gli adempimenti per l'acquisizione della password saranno comunicati attraverso detta email.

Tale innovazione permetterà ai Consulenti ed alle Imprese loro assistite di poter seguire in tempo reale l'evoluzione degli adempimenti assolti e di conoscere eventuali situazioni di irregolarità contributiva (compresi gli adempimenti formali quali il mancato invio delle denunce di sospensione dell'attività), generatrici di DURC potenziali Irregolari e di segnalazioni d'inadempimenti contrattuali alla BNI (Banca Dati delle Imprese Irregolari presso la CNCE Roma).

Detto servizio consentirà in linea generale a ciascuna Impresa iscritta di monitorare in tempo reale lo stato dei propri adempimenti agli obblighi contrattuali e la relativa registrazione effettuata dal ns. Ente. Vi sarà possibile perciò, in caso di discordanze e disguidi, chiarire i termini reali della situazione individuale e chiedere ed ottenere correzione di eventuali errori agli atti della Cassa, nonché di rimediare prontamente a Vs. eventuali omissioni e/o parziali errori.

Tale opportunità offertaVi dalla ns. Cassa corrisponde ai principi di trasparenza cui si è intesa ispirare la ns. azione e si concretizza in una piena e verosimile informativa dello stato del rapporto contributivo.

L'esercizio della facoltà di accesso ai dati di rispettivo interesse pone l'Impresa iscritta in condizione di operare correttamente e senza andare incontro a <sorprese>.

Con ciò si tende anche ad evitare, nel reciproco interesse, l'inutile e dispendiosa procedura di richiesta di CIP su posizione non regolare ed il conseguente rilascio di DURC non <spendibile> per l'Impresa; ovviamente resta ferma la possibilità di rilascio di DURC non regolari per il caso di Imprese che non si avvalgano della facoltà di cui sopra (e procedano all'effettiva preventiva regolarizzazione), nonché l'obbligo della Cassa di rilasciare DURC non regolari a fronte di richieste formulate direttamente da terzi (Stazioni appaltanti, SOA, etc.).

4- DURC e BNI

4.1. - Rilevanza Denunce telematiche

Per i periodi da sottoporre a Denuncia per le competenze mensili dal 1 ottobre 2005 in avanti si è data attuazione al disposto del CCNL 2004 (avendo già messo a disposizione dell'utenza da inizio 2005 a carattere sperimentale la procedura ed il software necessario), che sancisce l'obbligatorietà della presentazione alla Cassa edile in forma telematica.

A riguardo va sottolineato che per ora, in attesa del decollo della firma certificata, le Imprese sono tenute - nel medesimo termine del mese successivo a quello di riferimento della Denuncia Lavoratori occupati, ed a pena di incorrere in ipotesi di inadempimento contrattuale, sensibile ai fini BNI, a far pervenire in originale alla Cassa il c.d. Riepilogo sottoscritto dal Legale rappresentante (come da procedura di cui alla Circolare 2/2005 notificata a tutte le Imprese iscritte ed all'avviso permanente sul ns. sito web).

Si è rilevato, in un anno intero di acquisizione delle Denunce in via telematica, che alcune Imprese iscritte - pur tempestive nella presentazione telematica della Denuncia - omettono di trasmettere in originale sottoscritto il riepilogo citato: con ciò esponendosi, indipendentemente dall'effettuazione del versamento (congruo) relativo, a segnalazione di irregolarità alla BNI.

Pur non essendovi tenuta la Cassa ha, per tali casi, formulato a mezzo della Circolare 3/2006 invito alla presentazione dei Riepiloghi delle Denunce non pervenuti.

In linea generale peraltro si dà atto con soddisfazione che, anche grazie alla campagna preventiva di sensibilizzazione sul tema svolta dalla Vs. Cassa Edile della Provincia di Napoli, il mondo delle Imprese iscritte ha risposto in modo molto positivo alla novità, che rende possibili in tempo reale le verifiche in tema di regolarità, generale e mirata, a beneficio di tutte le Imprese virtuose.

A tale proposito la Cassa Edile della Provincia di Napoli ha fornito e s'impegna a fornire, a richiesta degli interessati, un costante servizio di assistenza, richiedibile via email ed in subordine in via telefonica.

4.1.1. - Denunce tardive

S'informa che eventuali Denunce presentate tardivamente, anche per periodi di competenza sino a tutto il mese di settembre 2005, dalla data della presente Circolare sono accettate pur esse solo in via telematica, previo espletamento della procedura di cui all'avviso sul sito web (compilazione dei modelli 08/06 o 08/06 bis.).

4.1.2. - Inammissibilità denuncia cartacea

Conseguentemente con effetto immediato è inibita agli Uffici definitivamente ogni acquisizione di Denunce mensili in forma cartacea.

4.1.3. - Controlli d'ufficio- verifiche di correttezza formale e sostanziale

Nel merito del contenuto delle Denunce mensili si conferma che la Cassa Edile della Provincia di Napoli effettua i seguenti controlli ed opera d'ufficio le conseguenti rettifiche:

-inclusione fra i controlli automatici del limite minimo/massimo convenzionale contrattuale di ore mensili, con la conseguenza di ritenere inefficace la Denuncia che non rispetti detto criterio (tranne nei casi di sospensione dell'attività con lavoratori dipendenti);

-qualificazione di regolarità per le sole Imprese che abbiano rispettato l'obbligo contrattuale di presentare le Denunce in via telematica ed il Riepilogo in originale sottoscritto dal Legale rappresentante (o la dichiarazione di sospensione dell'attività), nonché abbiano effettuato il relativo versamento;

-conseguente segnalazione alla BNI delle Imprese che non versino nelle condizioni di cui al punto precedente;

-conseguente certificazione D.U.R.C. di irregolarità.

Si ricorda che il software adottato dalla Cassa già consente, tramite accesso in qualsiasi momento successivo alla spedizione, la verifica dello stato delle denunce elaborate (compilazione, memorizzazione, spedizione, conferma).

Nel Vs. interesse Vi invitiamo ad utilizzare detta facoltà, che faciliterà la soluzione di eventuali disguidi successivi.

4.2. - B.N.I.- Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari - obblighi della Cassa edile

Come noto, da fine novembre 2005 e senza soluzione di continuità a cadenza mensile, la Cassa Edile della Provincia di Napoli (come tutte le Casse edili del sistema ANCE) è tenuta ad alimentare la Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari costituita presso la CNCE, che la gestisce sulla base di accordi nazionali delle parti sociali in nome e per conto del Comitato per la Bilateralità.

A detta Banca Dati pertanto sono stati sin qui e verranno in prosieguo trasmessi gli elementi che riguardano la Vs. Impresa, così come richiesti dal Gestore, in riferimento al consenso da Voi già prestato per il loro trattamento.

Oggetto della segnalazione è l'insieme delle Imprese iscritte a ciascun fine mese e l'eventuale situazione di <irregolarità> alla data della singola Impresa.

4.3. - Casistica d'irregolarità

In sintesi requisiti di regolarità della Impresa sono i seguenti:

- versamento di accantonamenti e contributi, nonché delle altre voci obbligatorie denunciate (PREVEDI, etc.), fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è richiesta la certificazione;
- versamento perfettamente coerente con l'importo denunciato e calcolato secondo le regole e gli imponibili previsti;
- dichiarazione nella denuncia mensile, per ciascun operaio, di un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali di assenza)- conformi al dettato contrattuale;
- presentazione mensile delle denunce dei lavoratori occupati o, in alternativa, presentazione di denuncia di sospensione dell'attività (c.d. denuncia <bianca>) e/o comunicazione di <sospensione totale dell'attività nella provincia di Napoli> (sul modello predisposto a disposizione ed estraibile dal ns. sito web), a dimostrazione della <continuità contributiva>;
- presentazione della denuncia in via telematica e del riepilogo in via cartacea entro il termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- versamento eseguito con data e valuta ricadenti nello stesso termine previsto al punto precedente.

Sono equiparate le posizioni delle Imprese in stato di <regolarizzazione>, a seguito delibera di transazione, semprechè risultino totalmente rispettate le condizioni fissate per l'agevolazione.

4.4. - D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva

Dall'1/1/2006 la ns. Cassa, unitamente a tutte le Casse edili d'Italia, ha iniziato il rilascio del D.U.R.C. per tutti i lavori in edilizia.

4.4.1. - DURC per lavori pubblici

Il DURC è previsto per le seguenti tipologie di esigenze e sostanzialmente sostituisce tutte le altre certificazioni in passato fornite dal sistema Casse edili, con l'eccezione allo stato della certificazione per gli sgravi contributivi INPS:

- la verifica dell'autodichiarazione da parte degli Organi deputati al controllo dell'Appalto;
- l'aggiudicazione dell'Appalto, quando richiesta;
- la stipula del contratto d'appalto;
- il pagamento dei S.A.L. intermedi;
- il collaudo ed il pagamento del saldo finale;
- ogni altra esigenza di constatazione della regolarità contributiva d'interesse dell'Impresa (certificati per agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, certificati per attestazione SOA, certificati per iscrizione Albo fornitori, etc.).

Come è evidente sotto la dizione di DURC sono quindi inclusi sia i DURC per l'accesso alle gare, sia quelli per ottenere incassi in corso d'appalto (ex liberatori e S.A.L.), ma le modalità e caratteristiche per il loro rilascio differiscono totalmente.

Infatti (per i lavori pubblici) la certificazione di regolarità contributiva, sotto forma di D.U.R.C., è rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

Il D.U.R.C., per tutte le altre finalità, sarà rilasciato dalla Cassa Edile dove ha sede l'Impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa dopo averne verificato, nei propri archivi, i requisiti di regolarità contributiva previsti e dopo aver verificato presso la Banca Dati Nazionale che l'Impresa sia segnalata come Irregolare da altra Cassa edile del sistema ANCE.

Ne consegue che l'iscrizione presso la Cassa edile del territorio (normalmente provinciale) dove è sita la propria sede legale è obbligatoria per l'Impresa, che richieda un DURC.

La procedura INAIL, adottata dallo Sportello Unico Previdenziale, non prevede l'esplicitazione della motivazione di non regolarità, per cui sovente il richiedente del CIP, successivamente alla emissione di DURC non regolare, avanza istanza per conoscere la causale d'irregolarità: ciò comporta un aggravio per le Casse deputate al rilascio ed appesantisce la procedura complessiva.

Per ovviare a tale inconveniente la ns. Cassa, dallo scorso luglio, ha integrato il DURC non regolare con sintetica scheda illustrativa della anomalia contributiva rilevata, che viene allegata al DURC emesso.

4.4.2. - DURC per lavori privati

Il D.U.R.C. dovrà essere presentato anche per i lavori privati in edilizia, prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (art. 20 c. 2 D.L.vo 251 del 6.10.2004).

Ai sensi dell'art. 39 septies della L. 23.02.2006 n. 51 il D.U.R.C. per lavori privati ha validità di tre mesi.

4.4.3. - Modalità di richiesta

La richiesta del D.U.R.C. va eseguita per via telematica collegandosi al portale orizzontale web www.sportellounicoprevidenziale.it, utilizzando i relativi PIN e codici di accesso forniti da INPS o INAIL.

In particolare le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti sono a loro volta rigidamente vincolati a richiedere il DURC per via telematica e possono ottenere la relativa password di accesso, compilando l'apposito modello pubblicato sul ns. sito web.

Le richieste di DURC devono essere eseguite compilando (secondo le istruzioni ad esso allegate), direttamente in via telematica, apposito modulo unificato in base alla tipologia della richiesta.

La procedura prevede l'assegnazione, per ogni prima richiesta, di un codice C.I.P. (Codice Identificativo Pratica), che individua l'appalto ed il tipo di DURC.

4.4.4. - Modalità di istruttoria e validazione

Il DURC viene rilasciato sulla base degli atti (denunce e versamenti) acquisite presso le Strutture dei tre Enti coinvolti, verificati alla data di riferimento indicata nella richiesta ed, in mancanza, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio (o per la formazione del silenzio assenso).

Ogni Ente coinvolto effettua separatamente e sotto la propria esclusiva e diretta responsabilità la propria istruttoria e validazione; si ricorda che solo per l'INPS e l'INAIL è legislativamente ammesso l'istituto del c.d. silenzio – assenso (entro 30 gg. dalla

richiesta), ma ciò comporta che la Cassa edile - deputata al rilascio del DURC - è condizionata nei tempi di emissione del singolo DURC dal comportamento - <attivo o passivo> - adottato dall'INPS e dall'INAIL.

Il SERVIZIO D.U.R.C. istituito nella Cassa Edile, in presenza di richiesta formalmente completa, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.

Ciascuno dei tre Enti coinvolti, nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuta necessario la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti, può richiedere all'Impresa le quietanze dei versamenti o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, previa validazione del rispettivo Funzionario responsabile del provvedimento, viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

Lo stato dell'istruttoria è verificabile dal richiedente in via telematica, utilizzando la stessa metodologia usata per la richiesta.

4.4.5. - Rilascio del D.U.R.C.

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso il sistema Casse edili (interrogando la B.N.I.) ed attesta quanto acquisito a riguardo dagli altri Enti.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e della sua validazione, essendo previsto un termine unico di trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta, al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. 4.4.4).

Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del <silenzio-assenso>, con la formula <non si è pronunciato>.

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile individuato dalla Cassa edile e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

N.B. Avendo il DURC limitati effetti liberatori per l'impresa in ragione della situazione realmente conosciuta da parte dell'Ente rilasciante, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

**IN OGNI CASO SI RICORDA CHE LA PROCEDURA DELLO
'SPORTELLINO UNICO' GESTITA DALL'INAIL NON CONSENTE ALCUNA
MODIFICA DEL DURC DOPO LA SUA VALIDAZIONE**

4.5. - Dati statistici

Si ritiene utile fornire dati sintetici circa l'attività espletata dalla Vs. Cassa Edile della Provincia di Napoli dall' 1/1/2006 al 30/11/2006, informando che il ns. Ente è allo stato al IV posto a livello nazionale per numero di DURC rilasciati.

DURC emessi n. 14.676

Richieste ricevute n. 16.784

Raccomandate AR n. 12.822 (la differenza risulta da DURC ritirati a mano su espressa richiesta dell'Impresa)

4.6. - Innovazione sul piano informatico per il rilascio DURC

E' stata decisa dalle parti sociali firmatarie del CCNL l'attivazione della PEC a livello nazionale in tempi relativamente brevi.

Trattasi di un sistema di posta certificata gestito da Società convenzionata con ogni Cassa Edile (la Cassa Edile Napoli si avvarrà della struttura INFOCAMERE), che assegnerà ad ogni Impresa caselle e-mail dopo l'acquisizione della richiesta firmata e timbrata dal legale rappresentante.

Ovviamente la gestione del DURC attraverso il sistema PEC presuppone che le Imprese ed i consulenti siano dotati di tutte le strumentazioni hardware e software necessarie, nonché abbiano strutture in grado di utilizzare tali strumenti.

Il costo relativo sarà inizialmente sostenuto dalla Cassa edile e sarà pari ad €. 10/anno per ogni Impresa servita.

La spedizione tradizionale del DURC con raccomandata A.R. resterà comunque in essere per le Imprese non codificate e per le Stazioni Appaltanti (alle quali viene sempre spedita la copia originale di competenza in caso di richiesta diretta della certificazione).

5 - Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2007

Come noto, non è soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo di cui all'art. 37 del C.C.N.L. di competenza del lavoratore (1/6), mentre per la parte a carico del datore di lavoro (5/6) è soggetta all'imposizione fiscale esclusivamente la quota della contribuzione destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario.

Pertanto si comunica, per gli adempimenti da parte delle Imprese iscritte che, sulla base dell'andamento delle assistenze erogate nell'ultimo triennio, la detta quota di contributo ex art. 37 C.C.N.L. a carico delle Imprese, destinata ad assistenze a carattere non sanitario, è pari allo 0,74% (sull'imponibile Cassa Edile), che dovrà quindi essere aggiunta all'imponibile fiscale del lavoratore.

6 - Prevedi

Si rammenta che già da alcuni anni è attivo il fondo 'chiuso' PREVEDI, destinato ai lavoratori dell'edilizia (operai ed impiegati): tale strumento della c.d. previdenza integrativa a decorrere dal 2007 sarà interessato dalle rilevanti novità normative approvate ed in corso di definizione sulla previdenza complementare.

Si sottolinea la necessità e l'interesse delle Imprese edili di tenersi al corrente circa le adesioni- volontarie e, prossimamente, per effetto di silenzio-assenso- dei propri dipendenti al suddetto Fondo al fine di eseguire correttamente i successivi adempimenti in materia di denuncia e versamento negli appositi 'campi' predisposti nella denuncia unica mensile.

Si precisa che l'omessa denuncia ed ovviamente il mancato versamento degli oneri per quote dovute al Fondo di previdenza complementare integra inadempimento contrattuale, come tale rilevante anche ai fini della comunicazione di irregolarità alla B.N.I. (Banca dati delle Imprese Irregolari) in Roma.

7 - Note

7.1. - Sito Internet e telefoni

Come tutta la clientela iscritta dovrebbe aver già constatato, la Cassa Edile della Provincia di Napoli si è impegnata ad impiantare ed aggiornare costantemente il ns. sito web www.cassaedilenapoli.it per consentire ampliamento e diversificazione dei canali di comunicazione con l'utenza all'altezza dei tempi. Si è altresì consigliato nel reciproco interesse di utilizzare la posta elettronica in luogo dei contatti telefonici, spesso inutili e comunque non risolutivi.

Anche tramite l'innovazione di cui al punto 3 si confida che, nell'immediato futuro, le Imprese (e con esse i Lavoratori per i dati di loro interesse) si avvalgano per ogni esigenza di carattere puramente informativo del canale informatico via internet, con evidente risparmio di tempo e denaro.

Per le altre esigenze di confronto e riscontro viceversa gli Uffici della Cassa restano a disposizione negli orari di apertura consueti.

7.2. - Informativa sul tasso applicato su pagamenti tardivi

Come noto è stato stabilito a carattere nazionale che il versamento effettuato oltre il proprio termine naturale deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva, che è calcolata sommando 5,50% al valore dell'ex T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento). Alla data odierna il tasso applicato sui tardivi pagamenti è, pertanto, = $0,50 \times (\text{ex TUR} + 5,50\%) = 4,50\%$.

7.3. - Documenti in originale e completi

Si ricorda ancora- come già sottolineato in tutti gli avvisi al pubblico, anche sul ns. sito web- tutti i documenti e le istanze con valenza probatoria intrinseca (domande di iscrizione, richieste password, dichiarazioni, riepiloghi delle denunce, etc.) non producono alcun effetto legale se non sono presentati alla Cassa in originale con firma leggibile e timbro, se richiesto, nonché completi.

S'invita ad evitare pertanto inutili e dispendiose trasmissioni di detta tipologia di documentazioni ed istanze via fax ed email: si avverte che detti fax ed email non vengono acquisiti al protocollo ufficiale, né sono processabili dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli.

* * * * *

Il contenuto della presente Circolare viene trasmesso con effetto e valore legale di notifica di aggiornamento della normativa regolamentare, vincolante nei rapporti fra la Cassa Edile della Provincia di Napoli e le Imprese iscritte.

* * * * *

Sicuri di aver sinteticamente tracciato le più rilevanti novità intercorse nell'anno trascorso, si confida nella Vs. collaborazione per aiutarci nel costante miglioramento dei servizi erogati da questa Cassa e si porgono i migliori auguri per l'imminente Santo Natale.

Napoli, 13 dicembre 2006


IL DIRETTORE
(avv. Michele GIURAZZA)



Il Vice Presidente
(Sig. Emilio CORREALE)



Il Presidente
(dott. ing. Maurizio Della Morte)



Allegato: Modello comunicazione e-mail

Allegato alla Circolare 4/2006 alle Imprese

Spett.le Cassa Edile
Della Provincia di Napoli
Viale della Costituzione Isola F/3
80143 NAPOLI

COMUNICAZIONE E-MAIL

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa:

Posizione Cassa Edile Napoli n. _____
Ragione Sociale _____
Sede legale:
Indirizzo _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____
Partita IVA _____
Codice Fiscale _____
Posizione INPS _____

In adesione alla circolare 4/2006, e per usufruire dei servizi ivi elencati, comunica che l'e-mail aziendale ufficiale dell'Impresa su descritta è la seguente:

(leggibile)

Vi autorizziamo ad utilizzare detta e-mail per le comunicazioni e/o informazioni di cui alla circolare 4/2006, e per ogni ulteriore esigenza di reciproco interesse; tanto salvo ns. esplicita revoca e/o modifica.

Vi esoneriamo da qualsiasi responsabilità conseguente alla conoscenza ed uso improprio delle Vs. comunicazioni e/o informazioni che ci saranno trasmesse con detto canale di comunicazione, essendo ns. cura vigilare sul corretto uso della posta elettronica di cui all'indirizzo sopra fornito Vi.

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa su descritta, preso atto dell'informativa, pubblicata anche sul sito web della Cassa Edile, ed in particolare ai sensi dell'art. 23 del D. Lvo 196 del 30.06.2003 (privacy), acconsente:

- al trattamento dei dati personali su descritti ed a tutti quelli, sia comuni che sensibili, che lo riguardano, funzionali alla realizzazione delle finalità della Cassa Edile della Provincia di Napoli indicate nell'informativa;
- alla comunicazione degli stessi dati esclusivamente alle categorie di soggetti indicate nella stessa informativa.

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Si impegna a comunicare eventuali variazioni.

In fede

Luogo e data _____

TIMBRO DELL'IMPRESA

FIRMA

(leggibile e per esteso)